N. 1022/14 R.G.
N. 584/16 R. Sent.
N. — R. Rep.
N. 3644 Reg. Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI VIBO VALENTIA

nella persona della dott.ssa Rossana Cirifalco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1022/14 del R.G.A.C., vertente

TRA

[redacted]

- ATTRICE -

CONTRO

Unipolsai Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., con sede a Bologna, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Antonio Cavallo, presso il cui studio, sito in Paola (CS) via Corso Roma n. 3, è elettivamente domiciliata;

- CONVENUTA -

NONCHE'

Ditta [redacted]

- CONVENUTA CONTUMACE -

E

[redacted]

- CONVENUTO CONTUMACE -

OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attrice: "... *precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa chiedendone l'integrale accoglimento ...*".

Per la parte convenuta: "... *precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa chiedendone l'accoglimento ...*".

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Preliminarmente si rileva che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., per come modificato dalla L. 69/2009 e che la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24.09.2015.

Con atto di citazione, ritualmente notificato, [redacted] conveniva in giudizio la Unipolsai Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., la ditta [redacted] rispettivamente Compagnia assicurativa, proprietaria e conducente dell'autovettura Peugeot 206, targata [redacted] al fine di ottenere il risarcimento del danno per le lesioni subite a seguito del sinistro stradale accaduto in San Calogero (VV), su via Berto, intorno alle ore 14.30.

Assumeva l'attrice che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il conducente del veicolo sopra citato, nell'effettuare una manovra di retromarcia, non si accorgeva della sua presenza e la investiva facendola cadere rovinosamente a terra; che a causa delle lesioni riportate veniva trasportata presso il Nosocomio di Vibo Valentia dove i sanitari le diagnosticavano una "*frattura chiusa del corpo di radio ed ulna*", tale da implicargli una inabilità di complessivi 138 giorni, essendo stata dichiarata guarita soltanto in data 21.03.2014, con postumi; che il danno complessivo subito ammontava complessivamente ad € 14.329,02; che la responsabilità del sinistro era da addebitarsi esclusivamente in capo al [redacted] per avere violato i principi di cautela e prudenza imposti dagli artt. 140 e 154 C.d.S.; che aveva inoltrato formale richiesta di risarcimento danni alla Compagnia convenuta ma quest'ultima non aveva inteso formulare alcuna offerta. Sulla base di tali assunti l'attrice concludeva chiedendo di accertare e dichiarare che il sinistro dedotto in giudizio si era verificato per responsabilità esclusiva di [redacted] con conseguente condanna dei convenuti in solido al pagamento del risarcimento dei danni per l'ammontare complessivo di € 14.329,02 ovvero della somma maggiore o minore accertata in corso di causa, da mantenersi, comunque, nei liti di competenza per valore del giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al soddisfo; il tutto con vittoria di spese e di onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..

Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la Compagnia convenuta mediante deposito di proprio fascicolo di parte con allegata la comparsa di costituzione e risposta, la quale, in via preliminare, eccepiva l'improponibilità ed improcedibilità della domanda ai sensi degli art. 145 e 148 del D.Lgs 209/05 atteso che la domanda non era stata preceduta da un valido atto di messa in mora contenente tutte le informazioni previste dal Codice delle Assicurazioni, considerato, altresì, che l'attrice nonostante fosse stata invitata dalla Compagnia ad integrare la documentazione, non aveva fornito le informazioni richieste; nel merito la Compagnia evidenziava che la domanda era destituita di qualsiasi fondamento e, comunque non risultava provata sia nell'*an* che nel *quantum debeatur,* dovendosi, in ogni caso, ravvisarsi un concorso di colpa dell'attrice medesima ai sensi dell'art. 1227 c.c., avendo con il suo comportamento concorso a causare il danno. Ciò premesso, la Unipolsai Assicurazioni s.p.a. concludeva chiedendo al Giudice di Pace, in via preliminare, di dichiarare l'improponibilità della domanda per l'assenza dei requisiti di cui agli artt. 145 e 148 D.Lgs 209/05 e, nel merito, di rigettarla in quanto infondata e, comunque, non provata ovvero, in subordine, di accertare e dichiarare la concorrente responsabilità dell'attrice nella produzione dell'evento dannoso in questione, con conseguente riduzione del quantum richiesto; il tutto con vittoria di spese e competenze legali.

I convenuti Ditta [redacted] e [redacted] invece, sebbene ritualmente citati, non si costituivano in giudizio e, pertanto, ne deve essere dichiarata la contumacia.

Con provvedimento emesso in data 07.04.2015, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione delle parti, ritenuto che l'eccezione preliminare di improcedibilità sollevata dalla parte convenuta doveva essere decisa con sentenza, il giudice fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni anche sul punto.

Sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate, la causa veniva trattenuta in decisione.

Esposte, sinteticamente, le difese delle parti costituite, quanto all'eccezione preliminare di inammissibilità e/o improponibilità della domanda ex artt. 145 e 148 D.Lgs 209/05, proposta dalla Unipolsai Assicurazioni s.p.a., si osserva quanto segue.

Va rilevato, in punto di fatto, che la Compagnia convenuta sostiene di avere inviato all'attrice, prima dell'instaurazione del presente giudizio, una richiesta di integrazione di documenti del 22.01.2014 (vedi all. 2 fasc. parte convenuta).

Invero, sebbene non risulti in atti alcuna prova circa l'invio di detta missiva all'attrice e, soprattutto della sua ricezione da parte della destinataria, tale circostanza deve ritenersi provata poiché incontestata.

Parte attrice non ha fornito alcuna risposta alla suddetta richiesta di integrazione di documenti, almeno di ciò non sussiste in atti alcuna prova, e tanto è sufficiente per ritenere la domanda improponibile, non risultando decorsi, alla data di notifica della citazione, i termini dilatori previsti dall'art. 148 Cod. Ass..

Del resto, la richiesta di integrazione in questione non era volta ad acquisire informazioni puramente formali, bensì, fra l'altro, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

Non può essere disatteso, peraltro, che il contenuto articolato che la richiesta stragiudiziale deve avere ai sensi dell'art. 148 sopra citato, è funzionale, secondo le intenzioni del legislatore, alla deflazione del contenzioso giudiziario, nel quadro di una disciplina che pone a carico dell'assicurazione, l'obbligo di proporre congrua e motivata offerta di risarcimento o di comunicare i motivi di diniego ed in tale contesto, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi, è necessaria per valutare l'ammontare del risarcimento del danno patrimoniale da invalidità temporanea ed, eventualmente, permanente.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 111 del 2012, ha affermato che l'onere di conformazione della previa richiesta risarcitoria ex art. 145 ai contenuti prescritti dall'art. 148 Cod. Ass., non menoma sul piano sostanziale e processuale, la tutela del danneggiato, posto che è, comunque, fatta salva la possibilità di riproporre la domanda una volta soddisfatta la condizione di proponibilità, dovendosi "*considerare il nesso funzionale che, all'interno della normativa denunciata, lega le prescrizioni formali, a carico del richiedente, all'"offerta congrua" che, sulla base della richiesta così formulata, è fatto obbligo all'assicuratore di presentare al danneggiato, in prospettiva di una*

satisfativa soluzione della controversia già in fase stragiudiziale, ed anche ai fini di razionalizzare il contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagattellari".

Anche la Corte di Cassazione, con orientamento condiviso da questo giudice, si è espressa recentemente sulla questione che ci occupa, stabilendo che "*primo onere del danneggiato è, pertanto, quello di richiedere il risarcimento del danno subito al proprio assicuratore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (artt. 148, comma 1 e 145, cod. ass.), allegando la denuncia di sinistro ex art. 143 cod. ass., ovvero una minuziosa descrizione delle modalità di verificazione dello stesso ... dalla ricezione della richiesta l'assicuratore ha precisi termini, individuati dall'art. 145 cod. ass., per formulare l'offerta di risarcimento al danneggiato: a) 60 giorni nei casi di sinistri con danni alle sole cose, quando non vi sia stata costatazione amichevole (ovvero 30 giorni, in presenza di denuncia di sinistro, sottoscritta da ambedue i conducenti); b) 90 giorni nel caso di sinistri con danni a persone. Nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia inviato una richiesta incompleta, l'assicuratore dispone di 30 giorni per richiedere le necessarie integrazioni, con la conseguenza che lo spatium deliberandi* di cui si è detto, decorre nuovamente dalla ricezione dell'integrazione" (Cass. Civ., sez. III, 11 marzo 2016, n. 4754).

Tenuto conto di tutto quanto sopra argomentato, pertanto, la domanda va dichiarata improponibile.

Per quanto attiene al regolamento delle spese di lite, si osserva che la natura di mero rito della presente sentenza e la considerazione che alla data di introduzione del presente giudizio non vi erano pronunce di legittimità sulla questione trattata, rappresentano i presupposti di legge per la compensazione delle spese fra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da [redacted]

procura in calce all'atto di citazione contro **Unipolsai Assicurazioni s.p.a.,**

in persona del legale rappresentante p.t., con sede a Bologna, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Antonio Cavallo, presso il cui studio, sito in Paola (CS) via Corso Roma n. 3, è elettivamente domiciliata, **Ditta** [redacted]

23, così provvede:

- dichiara improponibile la domanda;
- compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Vibo Valentia, 24.09.2015

IL GIUDICE DI PACE
(Dott. Rossana Cirifalco)

UFFICIO GIUDICE DI PACE
Vibo Valentia (VV)
17 AGO. 2016
DEPOSITATO / PERVENUTO

IL CANCELLIERE
(Maurizio Lo Schiavo)